

Statuto della Società Svizzera di Belle Arti

I. Scopo

Art. 1

La Società Svizzera di Belle Arti è un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS; quale organizzazione nazionale mantello essa rappresenta gli interessi dei suoi membri (sezioni).

Scopi principali sono:

- la promozione delle Belle Arti e dell'interscambio culturale tra le diverse regioni svizzere; - il mantenimento delle relazioni tra le sezioni e con analoghe associazioni estere; - la rappresentanza a livello nazionale degli interessi sezionali; - lo svolgimento di attività pubblicitiche.

La Società non persegue fini di lucro.

II. Soci

Art. 2

Sono possibili le seguenti forme di associazione:

- **Sezioni:**
possono entrare a far parte della Società Svizzera di Belle Arti le associazioni e istituzioni analoghe attive in Svizzera, che hanno per scopo la promozione delle arti figurative.
- **Sostenitori:**
può divenire socio sostenitore qualunque persona fisica o giuridica disposta ad appoggiare finanziariamente gli scopi della Società Svizzera di Belle Arti. Il socio sostenitore ha gli stessi diritti delle sezioni ad eccezione del diritto di voto nell'Assemblea dei Delegati.
- **Istituzioni affiliate:**
(per esempio scuole d'arte, federazioni mantello legate alle arti figurative ecc.). Le istituzioni senza adesione individuale possono affiliarsi alla Società Svizzera di Belle Arti versando un importo forfetario annuale, definito dal comitato. Come le sezioni associate della Società Svizzera di Belle Arti, così anche le istituzioni affiliate vengono informate direttamente su tutte le attività e hanno la possibilità di completare e aggiornare in proprio le rubriche internet. Possiedono gli stessi diritti delle sezioni, tranne il diritto di voto nelle assemblee dei delegati.

Le domande di ammissione vanno indirizzate al Presidente. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con preavviso di tre mesi per la fine di un anno civile.

III. Organi della Società

Art. 3

La sede legale della Società viene stabilita dal Comitato Direttivo. Il Comitato stabilisce inoltre il diritto di firma. Potrà essere conferita unicamente la firma collettiva a due.

Art. 4

1. Gli organi sociali sono: - l'Assemblea dei Delegati, - il Comitato Direttivo, - i Revisori dei conti.

1. L'Assemblea dei Delegati

Art. 5

Dell'Assemblea dei Delegati fanno parte il Comitato Direttivo e i delegati sezionali. Ogni sezione ha un voto e nomina un delegato. Se il delegato di una sezione viene nominato quale membro del Comitato Direttivo, tale sezione potrà designare un nuovo delegato assembleare.

Art. 6

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria, indicandone l'ordine del giorno, su convocazione del Presidente o dietro richiesta di almeno cinque sezioni. Essa adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice.

Unicamente per lo scioglimento della Società è necessario che sia rappresentata almeno la metà delle sezioni.

Le mozioni e le proposte devono essere trasmesse per iscritto al Presidente almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Art. 7

Sono di competenza dell'Assemblea dei Delegati a) le nomine:

- per un periodo di quattro anni, del Presidente, del segretario, del cassiere e da quattro a sette altri membri del Comitato Direttivo, da scegliersi possibilmente a turno tra le diverse sezioni. I membri del Comitato Direttivo potranno essere rieletti.

- di eventuali commissioni speciali.

b) la definizione delle linee programmatiche della Società;

c) l'approvazione del rapporto annuale del Presidente, dei conti annuali, della relazione dei revisori e di eventuali commissioni speciali;

d) la fissazione del contributo sociale; e) l'accettazione di nuove sezioni, la modifica dello statuto sociale e lo scioglimento della Società.

2. Il Comitato Direttivo

Art. 8

Al Comitato Direttivo, a cui appartiene quale membro di diritto anche il redattore, da esso nominato, del Kunstbulletin, compete in particolare:

a) la nomina, tra i propri membri, di un vice-presidente per il periodo in corso;

b) l'elaborazione di un programma di attività e di prese di posizione circa problemi di attualità relativi alla promozione artistica;

c) la preparazione di un preventivo e dei conti di esercizio; d) la preparazione delle trattande dell'Assemblea dei Delegati e l'esecuzione delle sue deliberazioni;

e) la convocazione dell'Assemblea dei Delegati con l'elenco delle trattande, da spedire almeno 30 giorni prima dell'Assemblea;

f) la nomina una direzione della Società Svizzera di Belle Arti;

- g) la nomina della redazione ed eventualmente di una direzione del Kunstbulletin;
- h) la cura delle relazioni verso associazioni similari, verso le Autorità ed i mezzi di comunicazione;
- i) se necessario, la nomina di commissioni speciali;
- j) l'accettazione di nuovi soci sostenitori.

I membri del comitato svolgono le loro funzioni a titolo onorifico e hanno diritto solo a un indennizzo delle spese effettive e dei pagamenti in contanti. Per le prestazioni speciali di singoli membri del comitato è previsto un adeguato rimborso.

Art. 9

Il Comitato Direttivo può deliberare alla presenza di almeno tre membri.

3. Il Presidente

Art. 10

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Delegati e il Comitato Direttivo, rappresenta la Società verso terzi e sorveglia l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Delegati. In caso di parità di voti nell'Assemblea dei Delegati e nel Comitato Direttivo il voto presidenziale è decisivo, eccezion fatta in caso di nomine laddove: in prima votazione decide la maggioranza assoluta dei presenti, nelle ulteriori votazioni decide la maggioranza relativa e in caso di parità decide la sorte.

4. Il cassiere

Il cassiere amministra il patrimonio sociale e ha la responsabilità dei conti che vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno per poi essere sottoposti all'esame dei revisori ed all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

5. Il segretario

Art. 12

Il segretario cura la stesura dei verbali sia dell'Assemblea dei Delegati sia del Comitato Direttivo e la tenuta dell'Archivio.

Tali compiti possono essere affidati al segretariato della Società Svizzera di Belle Arti.

6. I revisori

Art. 13

I revisori dei conti, che possono essere persone fisiche o giuridiche, vengono nominati dall'Assemblea dai Delegati. Essi controllano i conti della Società e rassegnano una relazione scritta all'indirizzo dell'Assemblea dei Delegati.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 14

Per sopperire alle necessità finanziarie della Società Svizzera di Belle Arti le sezioni versano dei contributi in proporzione al numero dei propri soci.

Art. 15

Il solo patrimonio sociale risponde dei debiti della società.

Sulla destinazione degli averi sociali in caso di scioglimento della Società decide l'Assemblea dei Delegati.


V. Disposizioni finali

Art. 16


Per ogni modifica del presente statuto come pure per deliberare lo scioglimento della Società occorre la maggioranza di tutte le sezioni.

In caso di scioglimento della Società, il restante patrimonio deve essere devoluto a un'istituzione esente da imposte con sede in Svizzera e con finalità analoghe o simili. È esclusa qualsiasi ripartizione tra i membri.

Il presente statuto è stato approvato dai Delegati per via elettronica in data 16 maggio 2020 ed entra immediatamente in vigore. Esso sostituisce quello del 17 maggio 2014.



Jean-Pierre Hoby, Presidente



Christoph von Graffenried, Assessore